



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



Direttiva 9007

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA GESTIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE DEI POLIGONI APERTI INSISTENTI SU SITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000

2024

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

AVVERTENZE

La presente pubblicazione è stata approntata secondo quanto previsto dalla Circ. 1001 "Modalità per l'approntamento delle pubblicazioni dell'Esercito Italiano" ed. 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore.

La presente pubblicazione è diramata con la lettera in Annesso I.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

1. PREMESSA	1
2. LA RETE NATURA 2000 E LE AREE PROTETTE	3
2.1. LA RETE NATURA 2000	3
2.2.1 Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	4
2.2.2 Le Zone di Protezione Speciale	5
2.2.3 Eventuale revoca dello status di SIC/ZSC/ZPS	5
2.2. LE AREE PROTETTE	5
2.2.1 Parchi Nazionali	5
2.2.2 Parchi naturali regionali e interregionali	5
2.2.3 Riserve naturali	6
2.2.4 Zone umide di interesse internazionale	6
2.2.5 Altre aree naturali protette	6
2.2.6 Aree di reperimento terrestri e marine	6
2.3. I POLIGONI DI TIRO A CIELO APERTO DELL'ESERCITO ITALIANO RICADENTI IN SITI NATURA 2000 E AREE PROTETTE	6
2.3.1 Coesistenza dei poligoni con la Rete Natura 2000	6
2.3.2 Informazioni sui poligoni in Siti Natura 2000/Aree protette	7
3. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)	9
3.1 LO <i>SCREENING</i> DI INCIDENZA – LIVELLO I	9
3.2 ISTANZA DI VALUTAZIONE APPROPRIATA – LIVELLO II	12
3.3 MISURE DI COMPENSAZIONE – LIVELLO III	14
3.4 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ED ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	15
3.4.1 Fase di Screening	15
3.4.2 Valutazione appropriata e fasi successive	15
4. PROGETTO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLE VINCA PER I POLIGONI DELL'ESERCITO	17
4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO	17
4.2 PROCEDURA DI DECENTRAMENTO FONDI	18
4.2.1 Programmazione finanziaria	18
4.2.2 Modello di finanziamento	19
4.2.3 Residui	20
5. REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	21
5.1 DIRETTIVA INTERFORZE	21
5.2 DIRETTIVA DI FORZA ARMATA	21

5.2.1	Provvedimenti disposti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito <i>pro tempore</i> dal 27 febbraio al 27 agosto 2018.....	22
5.2.2	Revisione dell'organizzazione per la protezione ambientale.....	23
5.3	FORMAZIONE SPECIALISTICA	25
5.3.1	Formazione obbligatoria	25
5.3.2	Ulteriore formazione specialistica	25

6. CONCLUSIONI 27

ALLEGATI:

- A. ELENCO POLIGONI DI TIRO A CIELO APERTO DELL'ESERCITO ITALIANO RICADENTI IN AREE PROTETTE
- B. TABELLA INFORMAZIONI POLIGONI DI TIRO A CIELO APERTO DELL'ESERCITO ITALIANO RICADENTI IN SITI NATURA 2000/AREE PROTETTE
- C. REQUISITI STUDIO VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
- D. COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DELLA STESURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA
- E. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ (DIAGRAMMA GANTT)

ANNESI:

- I. LETTERA DI DIRAMAZIONE.

1. PREMESSA

La costituzione di poligoni militari a cielo aperto, sin dal secondo dopoguerra, ha contribuito a conservare la naturalità del territorio, preservandolo da attività fortemente impattanti quali abusivismo edilizio, agricoltura intensiva, turismo di massa, bracconaggio e altre forme di sfruttamento indiscriminato.

Dalla fine degli anni '90 del secolo scorso l'Unione Europea, in attuazione della Direttiva UE 92/43 "Habitat", ha avviato la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 che si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale, denominate **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**, destinate a diventare **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, che vanno ad affiancare le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Allo stato attuale risulta che 43 dei 70¹ poligoni a cielo aperto attualmente impiegati dall'Esercito Italiano ricadono totalmente o parzialmente su Siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Questo dato testimonia che le attività addestrative a fuoco in un poligono, se correttamente pianificate, possono essere compatibili con la preservazione degli *habitat* e delle specie naturali.

La menzionata Direttiva "Habitat" stabilisce che **i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di un Sito della Rete Natura 2000 che possono comportare incidenze significative sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti, devono presentare, ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere.**

Sino al 2022, la F.A. ha ritenuto applicabile il principio secondo cui i poligoni militari a cielo aperto, istituiti in data antecedente all'entrata in vigore della normativa precedentemente illustrata, non fossero ad essa assoggettabili retroattivamente. Nondimeno, in un contesto di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso specifici protocolli di intesa, le VInCA dei poligoni di Forza Armata ricadenti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia sono state approvate dalle rispettive Autorità competenti.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 442/2022, pronunciata in conclusione dell'iter giudiziario avviato con il ricorso al TAR da parte di un'associazione ambientalista per l'annullamento della Determina Dirigenziale che nel 2016 aveva approvato la VInCA del poligono di TORRE VENERI (LE), tale assunto è stato modificato.

¹ Ovvero il 60%.

Infatti, il prefato Organo giurisdizionale si è pronunciato sentenziando che ***"... non può essere condiviso l'assunto dell'Amministrazione appellante circa il fatto che il poligono di tiro di Torre Veneri, in quanto realizzato in data antecedente l'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la valutazione di incidenza ambientale, sfuggirebbe all'ambito di applicazione temporale della stessa"***.

Il mutato quadro interpretativo della norma, pertanto, determina la necessità di avviare - in un arco temporale definito - un *"progetto"* che consenta ai Comandanti di poligoni a cielo aperto, ricadenti in uno o più siti appartenenti alla menzionata Rete ecologica, di redigere e ottenere l'approvazione delle VInCA di precipua competenza.

Allo scopo di raggiungere tale obiettivo sono state redatte le presenti *"Linee guida"* che costituiscono un supporto utile ai prefati Comandanti per dare attuazione al *"progetto"* in argomento, descritto in dettaglio nel successivo Capitolo 4.

2. LA RETE NATURA 2000 E LE AREE PROTETTE

2.1. LA RETE NATURA 2000

Nel maggio del 1992, mentre a livello globale era prossima l'adozione della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro (CBD), l'Unione europea, con l'emanazione della **Direttiva 92/43/CEE Habitat**², ha avviato il percorso di istituzione della Rete ecologica denominata rete Natura 2000 quale principale strumento della politica dell'Unione per la conservazione della biodiversità.

Lo scopo della citata Direttiva è quello di **"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione³ degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato ..."** (Art. 2 comma 1).

Inoltre, con la creazione di tale rete, l'Unione Europea (UE) ha voluto collegare e rendere sinergici gli obiettivi assunti con precedenti riferimenti normativi rivolti alla tutela della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, quali la Convenzione di Berna (1979) del Consiglio di Europa denominata Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa e la Direttiva 79/409/CEE Uccelli, oggi **2009/147/CE**.

I siti della rete Natura 2000 sono una tipologia di aree protette di valenza comunitaria, ovvero porzioni delimitate di territorio individuate e designate dai singoli Stati membri con criteri comuni che possono essere classificati in:

- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**⁴, identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, successivamente designati quali **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**;
- **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** istituite ai sensi della citata **Direttiva Uccelli**.

Si tratta di più di 200 tipi di habitat e circa 1300 specie animali e vegetali elencate rispettivamente negli allegati I e II della Direttiva Habitat, e 193 specie di uccelli riportate nell'allegato I della Direttiva Uccelli. Tra questi habitat e specie di interesse comunitario ve ne sono circa 320 definiti come "prioritari", in quanto valutati nel territorio dell'UE come particolarmente minacciati e pertanto oggetto di maggiore livello di attenzione.

² Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il **D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357**.

³ *"Complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ..."* (Art. 1 lett. a).

⁴ *"Un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione ..."* (Art. 1 lett. k).

In tale contesto sono considerati:

- **habitat naturali prioritari**, *"i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I"* (Art. 1 lett. d).
- **specie prioritarie**, *"le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II"* (Art. 1 lett. h).

Le aree che compongono la Rete "Natura 2000" non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; infatti la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche *"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"* (Art. 2 comma 3).

2.2.1 Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

Il processo che porta alla designazione delle ZSC si articola in tre fasi:

- **1^ fase:** secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva Habitat, ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva;
- **2^ fase:** sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui alla citata Direttiva, dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica⁵ in cui è suddivisa l'Unione;
- **3^ fase:** una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), organizzati secondo il Formulário Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione. I SIC, a seguito della definizione da parte delle Regioni delle misure di conservazione sito specifiche, *habitat* e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con

⁵ L'Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, panonica e steppica.

decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata.

2.2.2 Le Zone di Protezione Speciale

Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura è più breve: essi vengono designati direttamente dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano automaticamente a far parte della Rete "Natura 2000".

In Italia l'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al citato MASE; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea.

2.2.3 Eventuale revoca dello status di SIC/ZSC/ZPS

È necessario evidenziare che l'*iter* relativo ad una potenziale "revoca" dello *status* di SIC decretato dall'UE non è previsto dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE (art. 5), la quale, invero, prevede unicamente la possibilità di decretare da parte dell'UE ulteriori SIC non individuati dagli Stati membri.

Tale ipotesi di revoca, che peraltro sembra assai remota, potrebbe essere avviata solo dalle Regioni competenti per sopravvenute ragioni di carattere ambientale legate essenzialmente al degrado degli *habitat* tutelati a seguito di eventi di carattere eccezionale, sia di tipo naturale che antropico.

2.2. LE AREE PROTETTE⁶

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

2.2.1 Parchi Nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2.2.2 Parchi naturali regionali e interregionali

I Parchi naturali regionali e interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema

⁶ Fonte: sito web <https://www.mase.gov.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette>.

omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2.2.3 Riserve naturali

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

2.2.4 Zone umide di interesse internazionale

Le Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, sottoscritta il 2 febbraio 1971.

2.2.5 Altre aree naturali protette

Le Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

2.2.6 Aree di reperimento terrestri e marine

Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

2.3. I POLIGONI DI TIRO A CIELO APERTO DELL'ESERCITO ITALIANO RICADENTI IN SITI NATURA 2000 E AREE PROTETTE

2.3.1 Coesistenza dei poligoni con la Rete Natura 2000

Come evidenziato in premessa, a seguito della creazione della Rete Natura 2000 e dell'istituzione di SIC/ZSC/ZPS sul territorio nazionale, ben 43 poligoni aperti di Forza Armata su 70, ovvero circa il 60%, insistono totalmente o parzialmente su dette aree. Nell'ottica di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze connesse con la Difesa nazionale e la tutela ambientale dei Siti di Interesse Comunitario ricadenti nei poligoni dell'E.I., in passato la F.A. ha già redatto e ottenuto l'approvazione delle Valutazioni di Incidenza Ambientale relative ad alcuni importanti poligoni che individuano le misure di mitigazione necessarie alla corretta conservazione dei Siti Natura 2000.

In armonia con la normativa vigente⁷, la F.A. ha siglato protocolli d'intesa con le Autorità locali per la gestione dei poligoni ricadenti in aree protette che, attraverso il confronto tra le parti, hanno l'obiettivo di contemperare la massima sostenibilità ambientale delle attività esercitative militari con le esigenze della Difesa.

Un esempio virtuoso è stato il protocollo siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Puglia nel 2014, grazie al quale la Forza Armata ha redatto le Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) dei poligoni pugliesi e ne ha ottenuto, nel corso del 2016, l'approvazione da parte delle Autorità competenti.

Altro esempio di positiva collaborazione istituzionale riguarda il Protocollo d'Intesa per i poligoni abruzzesi che è stato sottoscritto nel corso del 2019 con gli enti locali⁸. In tale contesto è stato costituito il "*Gruppo Permanente di Lavoro (GdL) per la sostenibilità ambientale delle attività esercitative svolte nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*".

Tali forme di collaborazione permetteranno di gestire correttamente le problematiche di natura ambientale connesse con le attività addestrative militari svolte nei poligoni attraverso la condivisione di ogni informazione utile e la corretta applicazione della normativa di settore.

Un importante strumento di pianificazione territoriale è rappresentato dai piani di gestione dei Siti della rete natura 2000, previsti dall'Art. 6, parte 1 della Direttiva "*Habitat*", finalizzati a regolamentare le attività che si possono svolgere al loro interno.

Altri elementi rilevanti di consultazione sono i **Formulari Standard "Natura 2000"** in cui le informazioni dei siti protetti sono presentate in maniera strutturata e uniforme. I formulari contengono la denominazione e l'ubicazione del sito, la sua estensione, informazioni ecologiche, nonché una breve descrizione del sito e la relativa mappa. Ogni sito è identificato da un codice alfanumerico unico. Per quanto riguarda le informazioni ecologiche, gli ambienti naturali e le specie animali e vegetali presenti nel sito, essi vengono elencati in tabelle che riportano, oltre a un codice identificativo e al nome scientifico della specie, anche le valutazioni del sito in relazione agli habitat e alle varietà presenti, il grado di conservazione di questi e i dati relativi alle popolazioni.

2.3.2 Informazioni sui poligoni in Siti Natura 2000/Aree protette

Allo scopo di individuare l'ubicazione dei poligoni elencati in **Allegato A**, e identificare i siti natura 2000 e/o le aree protette sulle quali essi incidono (totalmente o parzialmente), sono stati realizzati gli elaborati grafici in appendice al citato allegato.

⁷ D.Lgs. 66/2010, Art 357 comma 2 "*Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di Parchi Nazionali e Regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'Amministrazione della Difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del Parco*".

⁸ Tra il Comando Militare Esercito "*ABRUZZO e MOLISE*", la Regione Abruzzo, il Comune di L'AQUILA e l'Ente "*Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga*".

Tali informazioni sono riportate nella tabella in **Allegato B** e forniscono, per ciascun poligono, indicatori utili circa l'interferenza delle attività militari sul sistema delle aree protette, con particolare riferimento al rapporto percentuale:

- di sovrapposizione tra la superficie dell'intero poligono rispetto a quella dell'area protetta o del sito Natura 2000;
- tra la superficie dell'effettiva area utilizzata per attività addestrative e di tiro (area di sgombero) rispetto all'estensione complessiva dell'area protetta e/o tutelata.

3. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete "Natura 2000", singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

A tal uopo, recentemente, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato Le *"Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4"*⁹ costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VINCA).

Tali Linee guida recepiscono le indicazioni delle menzionate Direttive e dei seguenti documenti di livello unionale:

- ***"Guida metodologica all'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE"***;
- ***"Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE"*** (2019/C 33/01).

L'approccio del processo decisionale per l'espletamento della VINCA, individuato a livello UE, è articolato in **tre livelli di valutazione progressiva** (vds. **Figura 1**), denominati rispettivamente:

- **screening di incidenza** (I);
- **valutazione appropriata** (II);
- **misure di compensazione** (III).

3.1 LO SCREENING DI INCIDENZA – LIVELLO I

Lo **screening di incidenza** è stato introdotto con la predetta Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza, quale Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VINCA. Lo screening è pertanto parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

Lo screening è una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti della verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.

⁹ Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). G.U. Serie generale n. 303 del 28-12-2019 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19A07968/SG>).

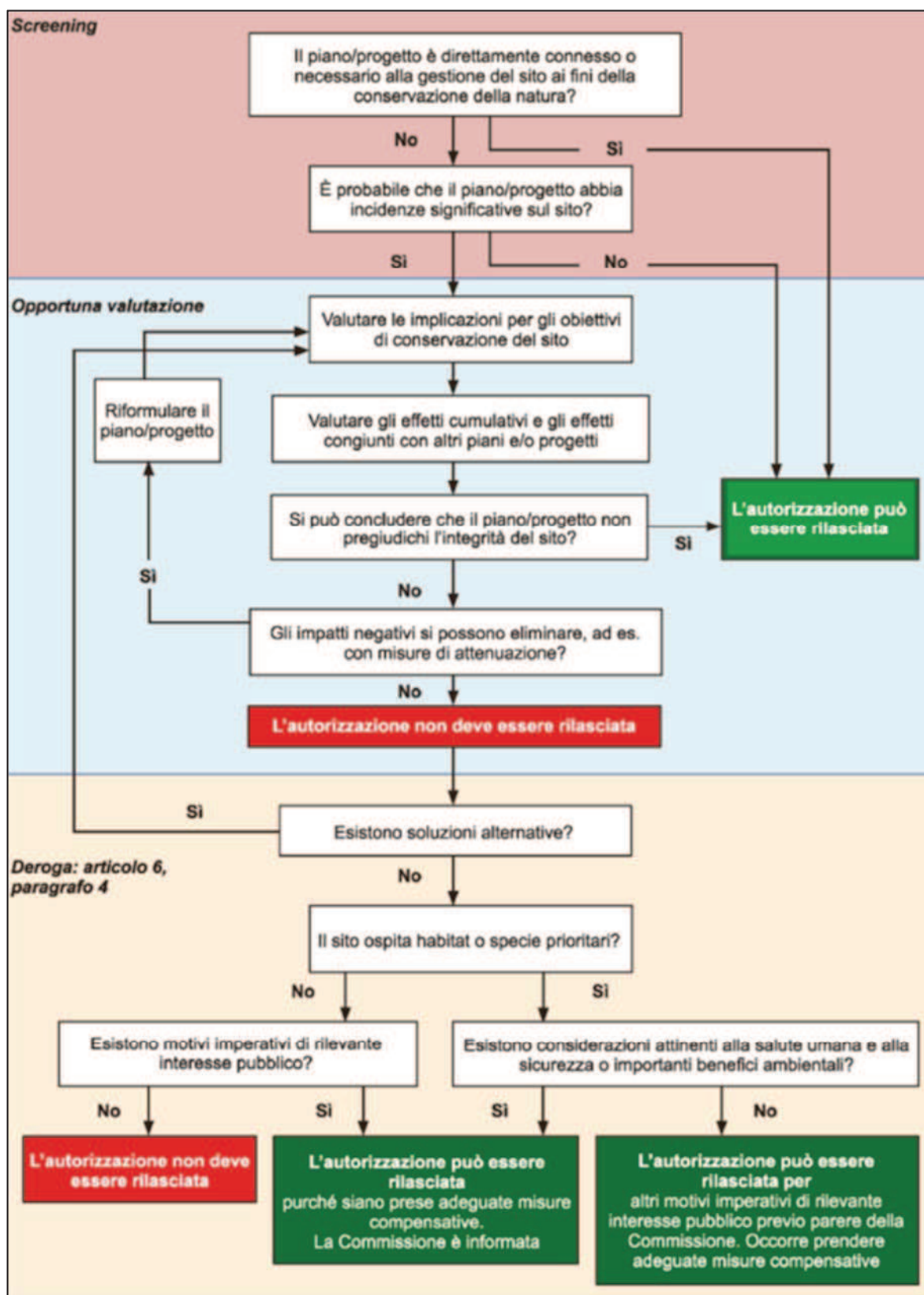


Figura 1 – I livelli della Valutazione di Incidenza
(Fonte: *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*)

In applicazione del principio di precauzione, possono tuttavia essere individuate particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.)¹⁰ determinate con apposito atto regionale o delle Province Autonome (PP.AA.), o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di *screening*, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, **le citate "Linee guida nazionali" prevedono come modelli di supporto per le Regioni e Province Autonome:**

- **un format "Proponente"** per la presentazione del P/P/P/I/A;
- **un format "Valutatore"**, relativo agli "*screening di incidenza specifici*".

Le singole Regioni e le PP.AA. possono adeguare ed integrare le informazioni richieste dal *format* proponente o proporre modelli *ex novo* sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore (*vedi paragrafo.2.5 cit. Linee guida*). I contenuti minimi presenti e la sequenza logica di valutazione di detti modelli non sono modificabili (diagramma di flusso in **Figura 2**).

Il proponente dovrà compilare il menzionato *format*, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A, inviandolo all'Autorità delegata alla valutazione per avviare l'istanza di *screening di incidenza*.

Qualora il proponente verifichi che le attività addestrative svolte in un poligono militare rientrino tra le tipologie oggetto di **pre-valutazione regionale**, l'istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nell'apposita sezione del *format* "proponente" il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale.

Nel caso si possano applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInCA, e pertanto non viene avviato un procedimento di *screening* specifico.

In caso contrario sarà necessario procedere con lo ***screening specifico*** e, pertanto, l'istanza dovrà invece essere presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VInCA.

¹⁰ Rimane nella facoltà delle Regioni o dalle PP.AA. decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..

Le tempistiche per le valutazioni di incidenza sono definite dall'Art. 5, comma 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il quale prevede che la verifica sia effettuata entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dello studio; tale termine è esteso anche allo *screening* di incidenza.

Nei casi in cui lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla L. 394/91.

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve.

3.2 ISTANZA DI VALUTAZIONE APPROPRIATA – LIVELLO II

La Valutazione Appropriata è identificata dalla menzionata Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza, come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto forma di **Studio di Incidenza**. Spetta all'autorità delegata alla VInCA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata.

Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

Sulla base delle "Linee guida nazionali" citate in precedenza, è stato redatto l'**Allegato C** al presente documento che definisce il contenuto dello studio di incidenza che dovrà essere redatto per i poligoni dell'Esercito per essere poi sottoposto all'approvazione dell'Autorità delegata.

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. campo d'arma), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato.

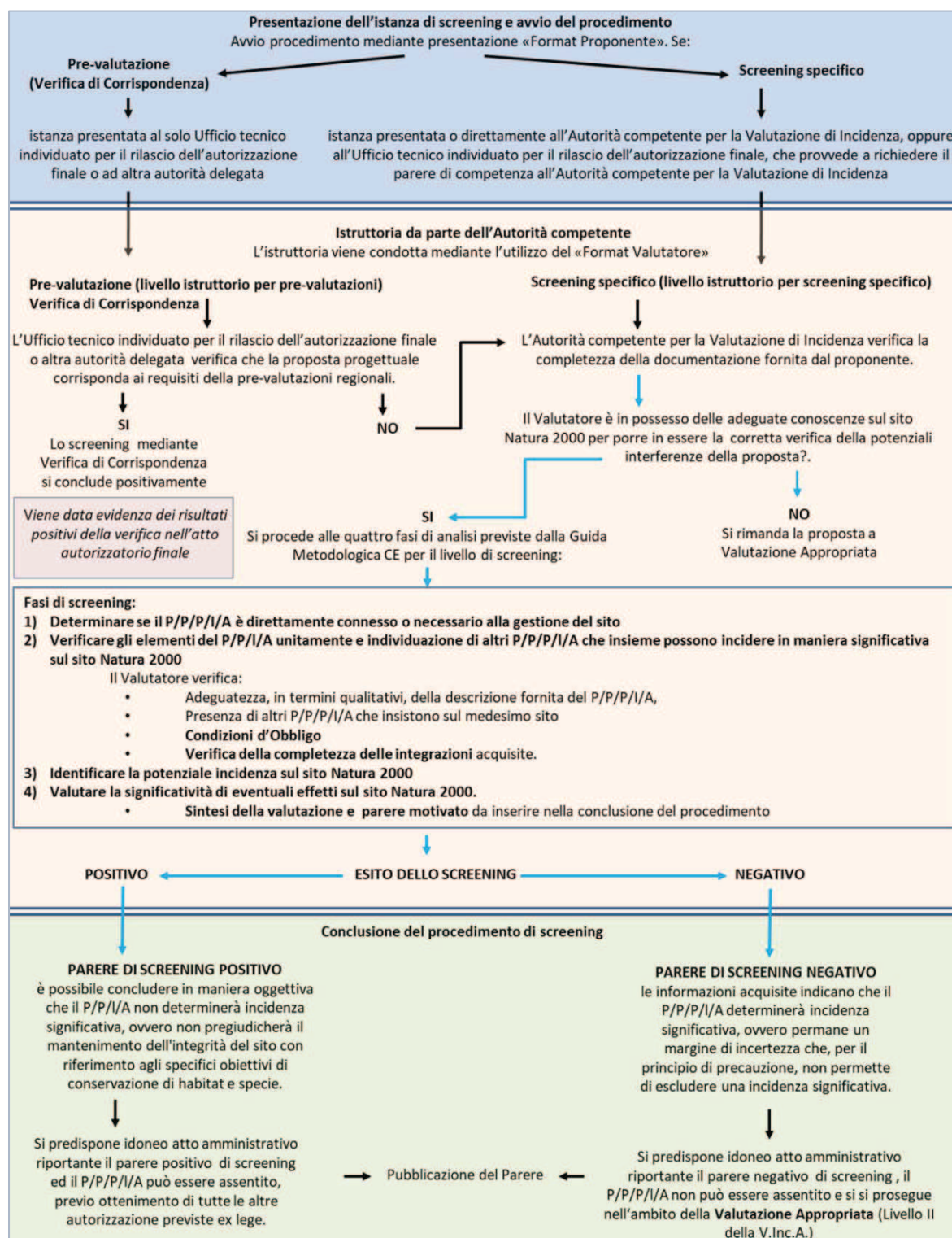


Figura 2 - Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza
(Fonte: Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza)

Come per il parere di *screening*, la validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati.

3.3 MISURE DI COMPENSAZIONE – LIVELLO III

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative al poligono militare sottoposto a valutazione, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*Imperative Reasons of Overriding Public Interest* "IROPI") opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

In particolare le *"Linee Guida Nazionali"* prevedono che per ricorrere alla deroga summenzionata è necessario che, **al termine della fase II e in presenza di una valutazione negativa**, si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza di soluzioni alternative;
- esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI);
- individuazione di idonee misure compensative da adottare.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE e, pertanto, si aprono tre scenari possibili.

- **non sono coinvolti habitat e specie prioritari (Art. 6, par. 4.1);**

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e alle Attività Addestrative Militari (AAM) è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.

L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MASE che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente **lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;**

- **sono coinvolti habitat e specie prioritari (Art. 6 par. 4.2 parte 1);**

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la l'impiego del poligono comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.

L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MASE che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente **lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;**

- **sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni (Art. 6 par. 4.2 parte 2);**

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo **inoltro per richiesta di parere alla CE**.

3.4 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ED ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per le Valutazioni di Incidenza non incluse nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., i P/P/P/I/A, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla L. 241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l'atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione/concessione.

3.4.1 Fase di Screening

Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo *screening* di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la pubblicazione sul sito *web* dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.

Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specificasezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia.

3.4.2 Valutazione appropriata e fasi successive

Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti *web*, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.

Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione *online*. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Nell'espressione del parere l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico e a fornire, mediante pubblicazione *online*, le informazioni sulla decisione adottata, il testo

della decisione e/o dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

4. PROGETTO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLE VINCA PER I POLIGONI DELL'ESERCITO

4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Al fine di individuare la migliore soluzione per finalizzare il progetto in titolo si è partiti dall'analisi delle esperienze maturate in tale ambito, tra le quali è stata presa a riferimento quella che recentemente, con successo e in tempi rapidi, ha visto il rinnovo della VInCA del poligono di Torre Veneri.

In particolare, nell'esempio menzionato, l'Ente gestore del poligono ha commissionato lo Studio di Incidenza a uno Studio professionale specialistico di settore, mediante procedura di affidamento espletata dalla competente Direzione di Intendenza, e - al contempo - ha richiesto e ottenuto il richiamo di un Ufficiale della Riserva Selezionata. A detto Ufficiale è stato assegnato l'incarico di *Project Officer* con il compito di validare la VInCA prima dell'invio al Comando Militare territorialmente competente che, a sua volta, lo ha trasmesso ufficialmente alla Regione competente. Inoltre, in tale processo, un importante ruolo è stato svolto dal Consulente per la Protezione Ambientale del poligono che ha cooperato con le predette figure, in particolar modo nel definire e descrivere le attività addestrative e nell'individuare le possibili misure di mitigazione dei loro effetti.

Partendo da queste considerazioni, un'analisi a 360° della problematica ha portato alla redazione dello **Studio "Organizzazione delle figure per la protezione ambientale dei poligoni"**, che è stato recentemente approvato dalle S.A..

Tale studio, in linea con quanto sancito dalla Direttiva SMD UGPREVATA-A-001¹¹, prevede che l'attuale organizzazione per la protezione ambientale dei poligoni sia riarticolata su tre livelli, istituendo nuove p.o.¹² per Consulenti per la Protezione Ambientale (CPA), secondo il seguente criterio:

- **1° livello:** Comandi Brigata o equivalenti;
- **2° livello:** Alti Comandi;
- **3° livello:** Stato Maggiore dell'Esercito – DICOPREVA.

Maggiori dettagli sono forniti nel capitolo successivo.

Ciò consentirà ai Comandanti di Vertice di poter disporre nel proprio *staff* di una figura chiave ovvero il **Consulente per la Protezione Ambientale (CPA) di 2° livello**, quale "propulsore" non solo delle attività connesse alla finalizzazione delle VInCA, ma anche delle altrettanto importanti attività in tema di protezione ambientale in risposta alle responsabilità e agli ulteriori obblighi¹³ in capo ai Comandanti dei poligoni militari.

¹¹ "La tutela ambientale nella Difesa".

¹² Ad incarico esclusivo.

¹³ D.Lgs. 152/2006, artt.: comma 4-bis, 184 comma 5-bis.3 (recupero residuati), 241-bis (piano di monitoraggio ambientale permanente).

Inoltre, sulla scorta dell'esperienza relativa al poligono di Torre Veneri si prevede che, sulla base di uno specifico **piano di richiami (Allegato D)**, il CPA di 2° livello venga affiancato da un **Ufficiale della Riserva Selezionata**¹⁴ con l'incarico di **Project Officer** che rappresenterà il *trait d'union* tra l'Ente gestore del poligono¹⁵ e la componente tecnico-scientifica della Ditta civile a cui affidare la redazione di "Studi di incidenza", con il compito di validarli prima dell'invio al Comando territoriale competente il quale, infine, provvederà a trasmetterlo all'Autorità competente per la Regione di riferimento.

A tal fine, i Comandi di Vertice, avvalendosi delle proprie Direzioni di intendenza, espletano un'unica procedura di gara a livello areale per l'affidamento - a operatore economico di settore - del servizio di "progettazione" di Studi di incidenza relativi ai poligoni degli enti gestori posti alle proprie dipendenze, elencati in **Allegato A**.

Il contenuto minimo degli Studi di incidenza dovrà rispettare quanto descritto nell'**Allegato C** al presente documento, in conformità alle già menzionate "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza".

L'**Allegato D** definisce le competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza e suggerisce alcuni obblighi contrattuali.

4.2 PROCEDURA DI DECENTRAMENTO FONDI

Le modalità approvvigionative attraverso le quali la F.A. provvede all'acquisizione di beni/servizi e/o lavori per il funzionamento dello strumento militare sono essenzialmente riconducibili a tre possibili modelli procedurali:

- acquisti accentrati, posti in essere direttamente dall'U.G. C.R.A. "E.I." (Ente Ordinatore Primario di Spesa centrale),
- acquisti decentrati, posti in essere da alcuni Enti periferici (Enti Ordinatori Primari di Spesa periferici) a cui in applicazione dell'art. 34-quater della L. n. 196/2009 vengono decentrate delle risorse di bilancio;
- spesa delegata tramite apertura di credito in favore del Funzionario Delegato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 367/1994 (da applicare prioritariamente per esigenze aventi un valore finanziario ridotto, inferiore alla soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti o comunque al di fuori dei casi di ricorso all'art. 34-quater della L. n.196/2009).

4.2.1 Programmazione finanziaria

Sulla base dei volumi programmatici assegnati, l'OPS SME-DICOPREVA, responsabile delle risorse del settore del monitoraggio, della bonifica ambientale e dei sistemi di mitigazione delle attività addestrative dei poligoni dell'Esercito Italiano, stanzerà annualmente le risorse previsionali necessarie per l'affidamento di incarico a Studi professionali. Sulla base delle disponibilità, mediante Lettere di Mandato, le risorse

¹⁴ Con pregressa *expertise* in campo di redazione di VInCA.

¹⁵ Che avrà in organico il proprio **CPA di 1° livello**.

attestate alla Direzione Armamenti Terrestri (DAT) saranno decentrate alle Direzioni di Intendenza dei Comandi di Vertice, in qualità di Funzionario delegato.

L'EOPS potrà individuare maggiori esigenze rispetto alle assegnazioni iniziali ricevute, corrispondenti all'esigenza finanziaria indispensabile per il soddisfacimento delle proprie attività.

L'OPS provvederà a rimodulare le eventuali ulteriori richieste di risorse (preavvisate, assegnate e/o previsionali), che potranno essere rese disponibili in corso d'anno, per consentire una risposta più flessibile e aderente ai mutamenti della situazione. Gli importi stimati dall'OPS per effettuare le attività in argomento saranno definitivamente accertati con l'importo consolidato, sulla base del quale saranno finanziati gli Studi di incidenza secondo il cronoprogramma in **Allegato E**.

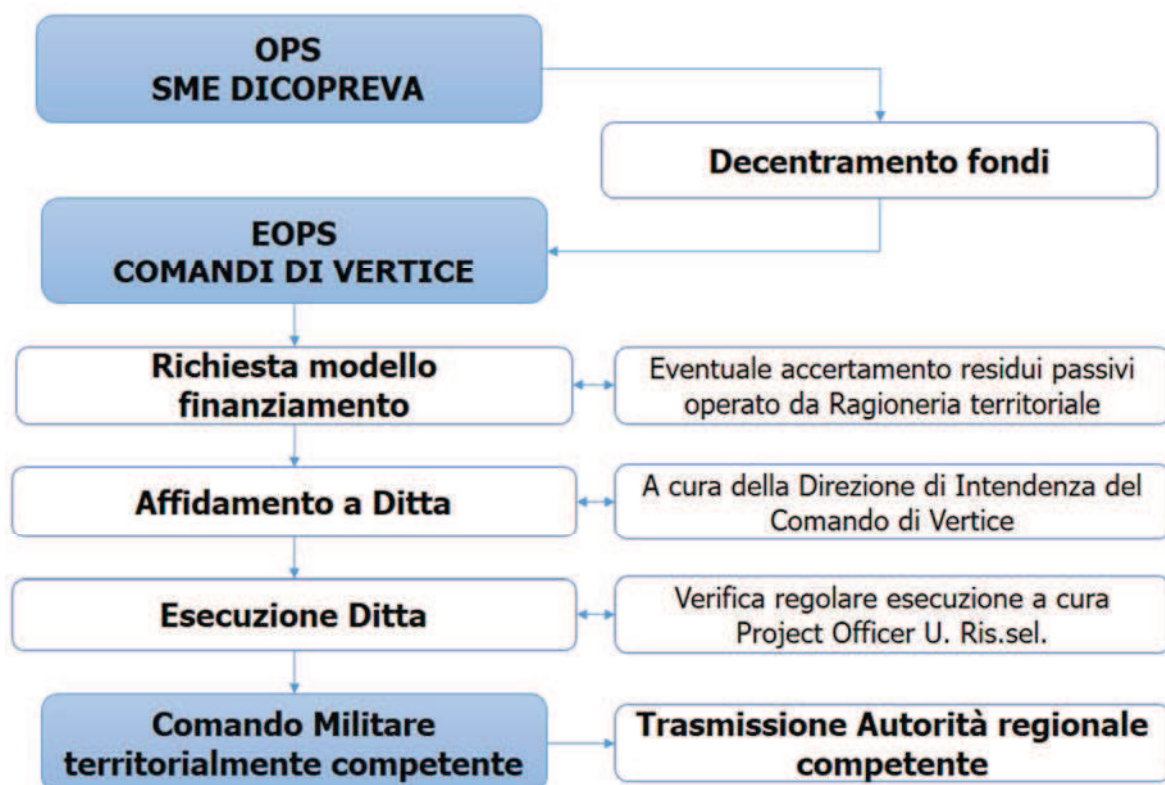


Figura 3 – Flow chart flussi finanziari

4.2.2 Modello di finanziamento

Una volta ricevuto lo stanziamento, l'EOPS incaricato della realizzazione del programma di spesa avrà la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento in autonomia delle attività decentrate e l'assunzione della responsabilità di tutte le fasi della spesa.

Nel caso specifico di procedura decentrata, l'EOPS avrà cura di inviare all'OPS una richiesta di emissione di Modello di Finanziamento con la quale si chiede di procedere al pagamento in "contabilità ordinaria" (Modello B).

Con l'emissione del Modello di Finanziamento da parte dell'OPS quindi si procede all'aggiudicazione della gara per la redazione degli Studi di incidenza pianificati per il competente Esercizio Finanziario.

L'azione dell'OPS di riferimento si concretizzerà in un'attività di verifica e controllo sull'effettivo impiego delle risorse allocate sugli *account* di riferimento anche a cura degli EOPS individuati quali esecutori contrattuali, che dovranno produrre per tempo le necessarie richieste approvvigionative per l'impegno delle risorse finanziarie e la documentazione per il pagamento, ciò al fine di evitare l'eccessiva e prolungata immobilizzazione di tali fondi.

4.2.3 Residui¹⁶

In fase di chiusura delle scritture contabili, gli EOPS potrebbero trovarsi a gestire dei residui che si distinguono in "residui di stanziamento" e "residui passivi propri".

I residui di stanziamento corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno. Si tratta, quindi, di spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. I residui per spese in conto capitale non ancora impegnate – c.d. residui di lettera f), come indicati nell'art. 34-bis della L. n. 196/2009, possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno. I residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati.

I residui passivi propri, invece, sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate. I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'anno finanziario ed iscritti nel rendiconto generale. L'accertamento contabile dei residui passivi è operato nel caso degli EOPS dalle Ragionerie competenti per territorio.

¹⁶ MEF - Circolare n. 4 del 29/01/2021.

5. REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

L'analisi dell'organizzazione per la protezione ambientale prevista dalla dottrina interforze e il progetto illustrato al capitolo precedente hanno condotto alla revisione della struttura di F.A. che sarà illustrata di seguito illustrata.

5.1 DIRETTIVA INTERFORZE

La **Direttiva A-001 "La tutela ambientale nella Difesa"** di SMD UG PREVATA sottolinea l'importanza della figura dell'Esperto Ambientale (EA), prevista anche in tutte le missioni internazionali (UE/NATO/ONU), che ha il compito di fornire adeguato supporto tecnico al Comandante e di individuare e minimizzare gli impatti delle attività militari sull'ambiente.

La menzionata pubblicazione prevede che l'organizzazione per la protezione ambientale sia incentrata sulla figura dell'EA, che necessita di una formazione interdisciplinare (tecnico-scientifica) e di un aggiornamento costante e puntuale.

Lo sviluppo professionale dell'EA è articolato su tre livelli:

- **1° livello:** possesso di conoscenze ambientali di base adeguate a svolgere la funzione di esperto ambientale di un Ente a livello periferico, individuato dalla F.A. secondo la propria organizzazione interna.
Previsto impiego: **Enti periferici** delle Forze Armate.
- **2° livello:** possesso di conoscenze ambientali di base adeguate a svolgere la funzione di esperto ambientale di un Ente a livello intermedio, individuato dalla F.A. secondo la propria organizzazione interna.
Previsto impiego: **Enti a livello intermedio** di Forza Armata.
- **3° livello:** possesso di un approfondito *background* specialistico (laurea tecnico-scientifica, integrata da corsi specialistici o master universitari) ed esperienza nel settore, al fine di poter elaborare e orientare la politica ambientale nel proprio ambito di competenza, definire i fabbisogni formativi del personale nel settore della tutela ambientale e partecipare alla fase di pianificazione delle operazioni.
Previsto impiego: **Stati Maggiori** di Forza Armata.

5.2 DIRETTIVA DI FORZA ARMATA

L'attuale struttura della Forza Armata in tema di protezione ambientale è delineata dalla **Direttiva 7040** che, in aderenza alla Direttiva A-001, prevede un'organizzazione articolata su più livelli:

- **centrale**, che, attraverso l'Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio Culturale:
 - rappresenta l'elemento tecnico di organizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito per la trattazione delle tematiche afferenti alla protezione ambientale e per le operazioni di bonifica ambientale delle aree militari;
 - fornisce la consulenza in campo ambientale agli EDRC della F.A.;

- studia le normative e i relativi provvedimenti applicativi nella F.A., aventi per oggetto i vari tipi d'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo-sottosuolo;
 - promuove l'applicazione in ambito F.A. della normativa ambientale nazionale, con particolare riferimento al combinato legislativo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e del D.M. 22 ottobre 2009;
 - gestisce i rapporti con gli organi istituzionali deputati alla protezione ambientale a livello nazionale e contribuisce, ove richiesto, all'elaborazione/valutazione degli accordi di programma/protocolli d'intesa;
 - segue, per gli aspetti tecnici di competenza, programmi/sperimentazioni/scelte tecnologiche atte alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività condotte dall'Esercito;
- **periferica**, basata sulla figura¹⁷ del **Consulente di Protezione Ambientale (CPA)**, prevista a **incarico abbinato** preferibilmente nell'ambito della branca logistica o addestrativa, **da trarre tra gli Esperti Ambientali già formati nell'ambito dell'EDRC**. Tale figura, oltre alla gestione ordinaria delle problematiche ambientali, dovrà contribuire alla creazione di una coscienza ambientale del personale riguardo le migliori pratiche da seguire, orientare il Comandante nell'attuazione delle stesse, individuare le principali fonti di inquinamento e definire le adeguate misure di prevenzione e/o risposta alle possibili criticità ambientali.

Per quanto concerne l'utilizzazione dei poligoni, è opportuno sottolineare che la **Direttiva 7053**¹⁸ esplicita che: "*i poligoni permanenti, semipermanenti e occasionali sono dati in consegna a Enti/Comandi che ne gestiscono l'utilizzazione. Al riguardo, a meno di casi eccezionali (es. Capo Teulada e Monte Romano), che dovranno essere sottoposti ad approvazione del COMFOTER COE, i poligoni sono gestiti da Enti/Comandi di livello Brigata al fine di garantire un'adeguata e capillare azione di Comando e Controllo. Peraltro, la Brigata può impiegare specifiche professionalità (LEGAD, Consulente ambientale, ecc.) che Enti di livello minore non dispongono*".

5.2.1 Provvedimenti disposti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pro tempore dal 27 febbraio al 27 agosto 2018

Nell'ambito dei provvedimenti in titolo, nel corso del 2018 è stata costituita la posizione organica di "Consulente/Esperto ambientale" presso gli Enti gestori dei principali poligoni della Forza Armata:

- Capo Teulada (SU);
- Carpegna (PU);

¹⁷ SME SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO, "*Programma pluriennale di formazione di base/specialistica in tema di tutela ambientale*", diramata con let. n. 0028363 in data 16/02/2016.

¹⁸ COMFOTER COE, Circ. n. 7053 "*Norme per la bonifica dei poligoni a seguito di esercitazioni a fuoco*", Ed. 2020.

- Cellina Meduna (PN);
- Foce Reno (RA);
- Monte Romano (VT)
- Torre di Nebbia (BA-BT);
- Torre Veneri (LE).

L'istituzione della citata p.o. **ad incarico esclusivo** è stata la risposta immediata alle “nuove” incombenze in campo ambientale, attribuite ai Comandanti dei poligoni a seguito dell’approvazione della citata L. 205/2017, allo scopo di assegnare loro un referente diretto per tutte le questioni afferenti alla tutela ambientale, nel quadro di un’attuazione più incisiva della politica ambientale della Difesa.

5.2.2 Revisione dell'organizzazione per la protezione ambientale

Come esplicitato in precedenza, le attuali incombenze normative in campo ambientale che gravano sui Comandanti dei poligoni hanno reso necessaria una revisione dell’organizzazione per la protezione ambientale di F.A. in senso incrementale.

La riorganizzazione proposta con lo Studio descritto l'acapitolo precedente è basata sulla ripartizione delle competenze su tre livelli (vds. **Figura 4**), in aderenza anche alla direttiva interforze. L’intervento in modo organico su tutte le articolazioni consentirà di demoltiplicare gli sforzi e di supportare efficacemente i Comandanti a tutti i livelli.

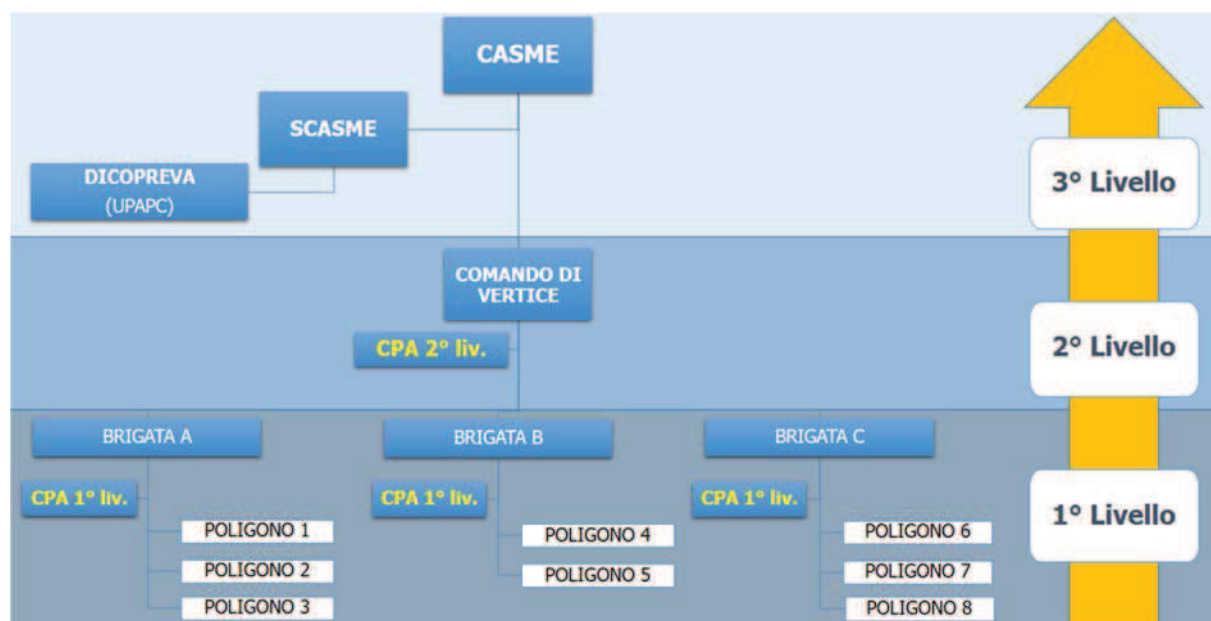


Figura 4 – Livelli dell'organizzazione per la protezione ambientale

Si è partiti, quindi, dall'esame dell'elenco dei poligoni di F.A. per ricostruirne la *line* di dipendenza gerarchica per singolo Comando di Vertice.

Analizzando il **Grafico 1**, che descrive la ripartizione (%) dei poligoni tra gli Alti Comandi (AC), si può osservare che alcuni di essi non hanno poligoni alle dipendenze.

Un’analisi dettagliata dell’organigramma di Forza Armata ha consentito di identificare le esigenze in termini di posizioni organiche da istituire a favore dei **Consulenti per**

la **Protezione Ambientale di 1° livello** per le unità di manovra a livello Brigata o comandi equivalenti, secondo quanto riportato in **Tabella 1**.

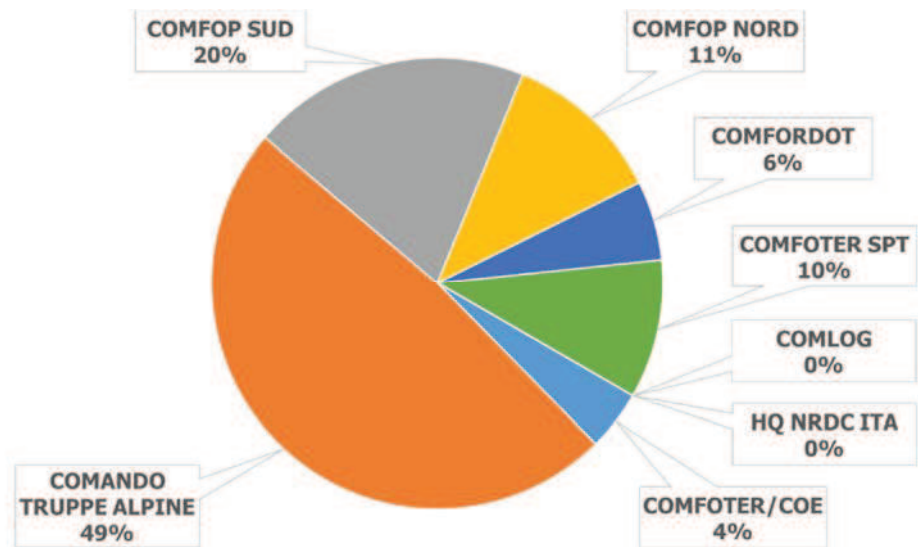


Grafico 1 - Ripartizione poligoni Comandi di Vertice

Salendo lungo la linea gerarchica, è emersa anche la necessità di istituire p.o. per **Consulenti per la Protezione Ambientale di 2° livello** che saranno allocate nell'ambito dell'Ufficio Operazioni e Addestramento.

Il risultato finale di tale studio è riportato nelle tabelle seguenti.

LIVELLO COMANDO BRIGATA	NUOVE P.O.	Note
B. MECCANIZZATA "AOSTA"	1	/
B. MECCANIZZATA "GRANATIERI DI SARDEGNA"	0	19
B. MECCANIZZATA "PINEROLO"	0	20
B. DI CAVALLERIA "POZZUOLO DEL FRIULI"	1	/
B. AEROMOBILE "FRIULI"	0	21
B. MECCANIZZATA "SASSARI"	0	22
B. ALPINA "TAURINENSE"	1	/
B. ALPINA "JULIA"	1	/
CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO	1	/
132^ B. CORAZZATA "ARIETE"	0	20
B. PARACADUSTISTI "FOLGORE"	1	/
B. BERSAGLIERI "GARIBALDI"	1	/
TOTALE	7	/

Tabella 1 - Proposta nuove p.o. per CPA 1° livello

¹⁹ Nessun poligono alle dipendenze.
²⁰ P.O. già esistenti.
²¹ P.O. già esistente presso il dipendente poligono di FOCE RENO.
²² Nessun poligono attualmente attivo alle dipendenze.

LIVELLO COMANDO DI VERTICE	NUOVE P.O.	Note
COMANDO TRUPPE ALPINE	1	/
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	0	19
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	1	23
CORPO D'ARMATA HQ NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS (NRDC)	0	19
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	1	/
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	1	/
COMANDO PER LA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	1	/
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	1	/
TOTALE	6	/

Tabella 2 – Proposta nuove p.o. per CPA 2° livello

5.3 FORMAZIONE SPECIALISTICA

5.3.1 Formazione obbligatoria

Corso di formazione per esperto ambientale (SIC/FEA/EPO)

Destinatari: personale U./SU./Civ. individuato per svolgere le funzioni di Esperto ambientale (EA)/Consulente per la Protezione ambientale (CPA).

Requisito: diploma in ambito tecnico-scientifico.

Scopo: formare la figura che dovrà supportare il Comandante/Responsabile del sedime militare nella valutazione e gestione delle tematiche di settore in campo nazionale.

Durata: 3 settimane.

Modulo integrativo: il modulo integrativo di una settimana ha lo scopo di fornire le competenze per la gestione delle problematiche ambientali in un'Operazione condotta Fuori dai Confini Nazionali (OFCN).

Durata: 1 settimana.

Ente organizzatore: DIFEFORM (Ufficio Formazione Specialistica e Didattica del Segretariato Generale della Difesa/DNA).

5.3.2 Ulteriore formazione specialistica

Il personale che completerà la formazione specialistica di seguito elencata potrà contribuire efficacemente all'integrazione delle necessarie informazioni afferenti alla

²³ L'istituzione di tale p.o. è oggetto di valutazione separata nell'ambito della "Riorganizzazione del Comando delle Forze Operative – Comando Operativo Esercito (COMFOTER-COE). Accorpamento e razionalizzazione degli staff del COMFOTER-COE e del Comando Militare della Capitale (COMCAPITALE)".

protezione ambientale nella pianificazione di esercitazioni internazionali condotte in Patria e potrà costituire il bacino da cui attingere per l'invio in missioni all'estero in qualità di *Environmental Protection Officer*²⁴.

Corso "NATO Military Environmental Protection, Practices, and Procedures"

Requisito: frequenza corso di formazione per Esperto Ambientale (SIC/FEA/EPO) con esito positivo.

Destinatari: Esperti ambientali/Consulenti per la Protezione ambientale (CPA) di 1° livello.

Scopo: far acquisire al frequentatore le conoscenze e le abilità che gli consentano di dare supporto allo *staff*, al fine di integrare le operazioni militari con i requisiti di protezione ambientale in conformità con gli STANAG e la *policy* della NATO.

Durata: 1 settimana.

Ente organizzatore: *NATO Military Engineering Centre of Excellence* di INGOLSTADT (DEU).

Corso M3-77 "Environmental Management for Military Forces"

Requisito: frequenza Corso di formazione per Esperto Ambientale (SIC/FEA/EPO) con esito positivo.

Destinatari: Esperti ambientale/Consulenti per la Protezione ambientale (CPA) di 2° livello.

Scopo: fornire ai frequentatori una conoscenza approfondita delle leggi, *policy*, normative e pratiche ambientali a livello operativo allo scopo di valutare, controllare e mitigare gli impatti ambientali, consentendo allo *staff* di integrare considerazioni ambientali all'interno della pianificazione operativa.

Durata: 2 settimane.

Ente organizzatore: *NATO School* di OBERAMMERGAU (DEU).

Master universitario di II livello in "Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati"

Requisito: possedere approfondito *background* specialistico (laurea tecnico-scientifica, integrata da corsi specialistici o master universitari) e esperienza nel settore.

Destinatari: Esperti ambientali/Consulenti per la Protezione ambientale (CPA) di 3° livello.

Scopo: formare personale tecnicamente e scientificamente qualificato in grado di partecipare operativamente alla gestione dei siti inquinati, dalla stesura del progetto di caratterizzazione fino alla definizione della strategia di bonifica più appropriata.

Durata: annuale.

Ente organizzatore: Centro per la Formazione Logistica Interforze (CEFLI) nell'ambito della convenzione con l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

²⁴ "An officer, non-commissioned officer or civilian with a formal education, training, or with experience in environmental protection and to whom environmental protection responsibilities have been assigned by a commander" (tratto da NATO Term, "The Official NATO Terminology Database").

6. CONCLUSIONI

La realizzazione del progetto in argomento permetterà di gestire efficacemente, ai diversi livelli della catena gerarchica, le attività necessarie per adempiere alla normativa in vigore in campo ambientale (D.Lgs. 152/2006) e allo stesso tempo di mantenere la piena efficienza operativa dei poligoni a cielo aperto della F.A..

Nel particolare ciò consentirebbe di addivenire nell'arco di circa due/tre anni, dal momento dell'effettiva attuazione, al completamento delle VINCA di tutti i poligoni di F.A. ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC).

Parimenti, la creazione di una struttura organizzativa a più livelli consentirà un riscontro più aderente alle esigenze dei Comandanti dei poligoni, sui quali ricadono direttamente i succitati obblighi di legge, oggetto di recente verifica di adempimento mediante attività ispettiva del Comando Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica (C.C.T.A.T.E.).

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATI

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

ELENCO ELABORATI CARTOGRAFICI**Abruzzo**

Le Marane (AQ)	Apd. 1
Le Ripe (TE)	Apd. 2
Monte Stabiata (AQ)	Apd. 3
Basilicata	
Monte Li Foy (PZ)	Apd. 4

Calabria

Monte Manfria (CS)	Apd. 5
--------------------	--------

Campania

Agedabia – Comprensorio Persano (SA)	Apd. 6
Campolongo (SA)	Apd. 7
San Prisco (CE)	Apd. 8

Emilia Romagna

Foce Reno (RA)	Apd. 9
Scalo Pontieri (PC)	Apd. 10

Friuli - Venezia Giulia

Cellina Meduna (PN)	Apd. 11
Dandolo (PN)	Apd. 12
Malga Saisera (UD)	Apd. 13
Monrupino (TS)	Apd. 14
Monte Bivera (UD)	Apd. 15
Rivoli Bianchi di Venzona (UD)	Apd. 16

Lazio

Foce Verde (LT)	Apd. 17
Fontana Fusa (FR)	Apd. 18
Monte Romano (VT)	Apd. 19
Monti di S. Andrea (RM)	Apd. 20
Pian di Spille (VT)	Apd. 21
Sant'Andrea – Pantani d'Inferno (LT)	Apd. 22

Lombardia

Passo del Tonale (BS)	Apd. 23
-----------------------	---------

Marche

Carpegna (PU – RN – AR)	Apd. 24
-------------------------	---------

Piemonte

Candelo Massazza (BI)	Apd. 25
-----------------------	---------

Col Maurin (CN)	Apd. 26
-----------------	---------

Gad (TO)	Apd. 27
----------	---------

Pian dell'Alpe (TO)	Apd. 28
---------------------	---------

Pian Madoro (CN)	Apd. 29
------------------	---------

Val Thuras – Rhuilles (TO)	Apd. 30
----------------------------	---------

Puglia

Masseria Signoritti (FG)	Apd. 31
--------------------------	---------

Murgia Parisi Vecchio (BA)	Apd. 32
----------------------------	---------

Torre di Nebbia (BA – BAT)	Apd. 33
----------------------------	---------

Torre Veneri (LE)	Apd. 34
-------------------	---------

Sardegna

Capo Teulada (SU)	Apd. 35
-------------------	---------

Sicilia

Masseria dei Cippi (PA)	Apd. 36
-------------------------	---------

San Matteo (TP)	Apd. 37
-----------------	---------

Toscana

Foce Fiume Serchio (PI)	Apd. 38
-------------------------	---------

Trentino Alto Adige

Cave di Dobbiaco (BZ)	Apd. 39
-----------------------	---------

Ponticello (BZ)	Apd. 40
-----------------	---------

Veneto

Monte Serva Nord (BL)	Apd. 41
-----------------------	---------

Val d'Oten (BL)	Apd. 42
-----------------	---------

Val Gallina (BL)	Apd. 43
------------------	---------

REQUISITI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Lo Studio di Incidenza dovrà descrivere e identificare le potenziali fonti di impatto e interferenza generate dalle attività addestrative in un poligono militare (di seguito AAM) sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Sulla base della stima dei potenziali impatti dovrà essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali dovrà essere individuata un'area vasta all'interno della quale possano verificarsi interferenze generate dalle citate attività sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spaziotemporali dovrà essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti ad esse legati.

La descrizione delle menzionate attività e dei loro effetti dovrà tenere in considerazione tutti gli ulteriori piani, programmi, progetti, interventi, attività (P/P/P/I/A) (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

Lo Studio di Incidenza, dovrà contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- 1. localizzazione e descrizione tecnica** dell'AAM;
- 2. raccolta dati** inerenti i siti della rete natura 2000 interessati dalla citata attività;
- 3. analisi e individuazione delle incidenze** sui siti natura 2000;
- 4. valutazione del livello di significatività delle incidenze;**
- 5. individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;**
- 6. conclusioni** dello studio di incidenza;
- 7. bibliografia**, sitografia e appendice allo Studio.

1. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA DEL P/P/P/I/A

Il primo capitolo dello Studio di Incidenza dovrà riportare tutti gli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca l'AAM, nonché dovrà descrivere e identificare tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, possano produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

In particolare, dovranno essere descritti i seguenti elementi:

- localizzazione ed inquadramento territoriale;
- descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti.

Inoltre, dovrà essere indicato se per l'efficacia o l'operatività completa dell' AAM sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

1.1 LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo studio di incidenza dovrà descrivere la localizzazione e l'inquadramento territoriale del poligono militare, prevedendo quanto segue:

- il dato vettoriale²⁵ e la cartografia generale del poligono con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime;
- il dato vettoriale²⁵ e la cartografia con l'ubicazione del poligono militare in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 / 1:5.000), riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda;
- la localizzazione territoriale del poligono militare, su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano la serie di punti che delimitano il poligono interessato; il sistema geografico di riferimento deve essere specificato (preferibilmente WGS 84);
- le informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il poligono militare (per poligoni esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
- la documentazione fotografica a colori riportante la data dell'istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi con visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;
- la relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dalle AAM del poligono militare;
- la descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- il settore di pertinenza del poligono militare (interesse pubblico: difesa nazionale);
- la descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il poligono militare con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale.

1.2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

Lo studio di incidenza dovrà fornire indicazioni in merito all'interesse pubblico del poligono militare, ivi compreso:

- gli elaborati grafici del poligono militare (piante, prospetti, sezioni, etc.);
- l'identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;

²⁵ Anche in formato shapefile.

- la descrizione e l'individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dalle AAM svolte nel poligono;
- l'attestazione inerente la destinazione urbanistica del poligono (in caso si tratti di tipologia semipermanente o occasionale) e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
- la descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame e motivazione delle scelte effettuate;
- i riferimenti alle sostanze (tratte dalle schede del munizionamento impiegato nel poligono) e alle tecnologie utilizzate;
- le dimensioni, l'entità, la superficie, riferiti alla fase di esercizio del poligono militare oppure allo svolgimento semipermanente o temporaneo dell'attività addestrativa militare;
- i cambiamenti fisici che potrebbero derivare dalle AAM da svolgere nel poligono militare (ad es. eventuali scavi, opere di drenaggio, livellamenti, etc.);
- l'identificazione e la quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
- la quantificazione delle risorse naturali eventualmente utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
- la produzione di rifiuti e altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
- la durata e periodo complessivo di impiego del poligono militare;
- la durata, il periodo e le modalità di svolgimento delle AAM;
- la descrizione e individuazione degli eventuali impatti cumulativi con altri P/P/P/I/A;
- ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione delle AAM e del contesto in cui si colloca.

2. RACCOLTA DATI INERENTI I SITI NATURA 2000 INTERESSATI

In questa sezione dello Studio di Incidenza dovrà rientrare la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata. Pertanto sarà necessario acquisire le informazioni relative a:

- a. Standard Data Form natura 2000; obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della direttiva habitat;
- b. piano di gestione o misure di conservazione sito specifiche;
- c. documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito natura 2000 interessato;
- d. documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- e. carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le autorità competenti;

- f. altre carte tematiche utili (carta geologica e idrogeologica, carta del rischio idrogeologico, carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.), in scala adeguata;
- g. eventuali rilievi di campo.

APPROFONDIMENTO DI DETTAGLIO SULLA PORZIONE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO

Per l'area specifica di intervento del poligono militare, sulla base di tutti i dati raccolti (precedenti punti a-g) e di eventuali rilievi di campo, dovranno essere riportate nello Studio di incidenza le seguenti informazioni:

- carta²⁵ degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di interesse del poligono militare con sovrapposizione dell'impronta delle azioni collegate alle attività addestrative militari (dato vettoriale);
- descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante;
- descrizione della geologia e idrogeologia locale, dell'uso del suolo e della vegetazione, ecc;
- carte²⁵ tematiche utili (carta geologica e idrogeologica, carta del rischio idrogeologico, carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) in scala adeguata.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire gli elementi descritti di seguito.

2.1 SPECIE FLORISTICHE E FAUNISTICHE

Per quanto precede, lo studio di incidenza dovrà:

- individuare e rappresentare, con cartografia²⁵ in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria), le stazioni²⁶ di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione;
- individuare e rappresentare, con cartografia²⁵ in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria), le stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali.

2.2 HABITAT SENSU DIRETTIVA 92/43/CEE

Inoltre, lo studio in parola dovrà:

²⁶ Siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento.

- individuare e descrivere gli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nel poligono;
- rappresentare con cartografia²⁵ in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) gli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di intervento, se già non resa disponibile dall'Autorità competente;
- descrivere gli ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
- rappresentare con cartografia²⁵ della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) gli ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

L'estensore dello studio di incidenza dovrà effettuare, qualora le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 lo richiedano, i rilievi di campo per approfondire la presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Tali rilievi dovranno essere eseguiti in accordo ai calendari e ai periodi idonei che le citate Autorità definiranno sulla base delle conoscenze dei siti in gestione.

3. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Per l'individuazione delle incidenze dovranno essere individuati gli effetti delle AAM sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle relative informazioni con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi delle attività addestrative svolte nel poligono militare in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Per la redazione dello studio di incidenza dovrà essere adottato il modello denominato DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses) dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA). Tale modello è rappresentato da una sequenza ciclica (vds. **Figura 5**), in cui:

- le ***Driving forces*** (Determinanti) rappresentano le azioni antropiche che producono le pressioni ambientali e che, in questo caso, si identificano con le

attività addestrative;

- le **Pressures** (Pressioni) sono gli effetti che le predette attività esercitano sulle varie matrici ambientali (possibile rilascio di sostanze potenzialmente inquinanti, rumore, consumo di suolo, produzione di rifiuti, incendi, ecc.);
- gli **States** (Stati) sono le qualità fisiche, chimiche e biologiche delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.) che possono risentire delle pressioni;
- gli **Impacts** (Impatti) sono gli effetti sulle matrici ambientali e sull'ecosistema, derivanti dai fattori di pressione ambientale (perdita di biodiversità, cambiamenti nel numero e nella distribuzione di una popolazione, frammentazione degli *habitat*, inquinamento delle matrici ambientali ed effetti a cascata sulle componenti biotiche e abiotiche dell'ecosistema ecc.) che producono un'alterazione dell'ambiente, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, di rilevante entità;
- le **Responses** (Risposte) sono le azioni di gestione che hanno la finalità di regolare i determinanti, ridurre le pressioni, migliorare lo stato dell'ambiente e mitigare/eliminare gli impatti.

Lo schema che rappresenta il modello DPSIR è il seguente:

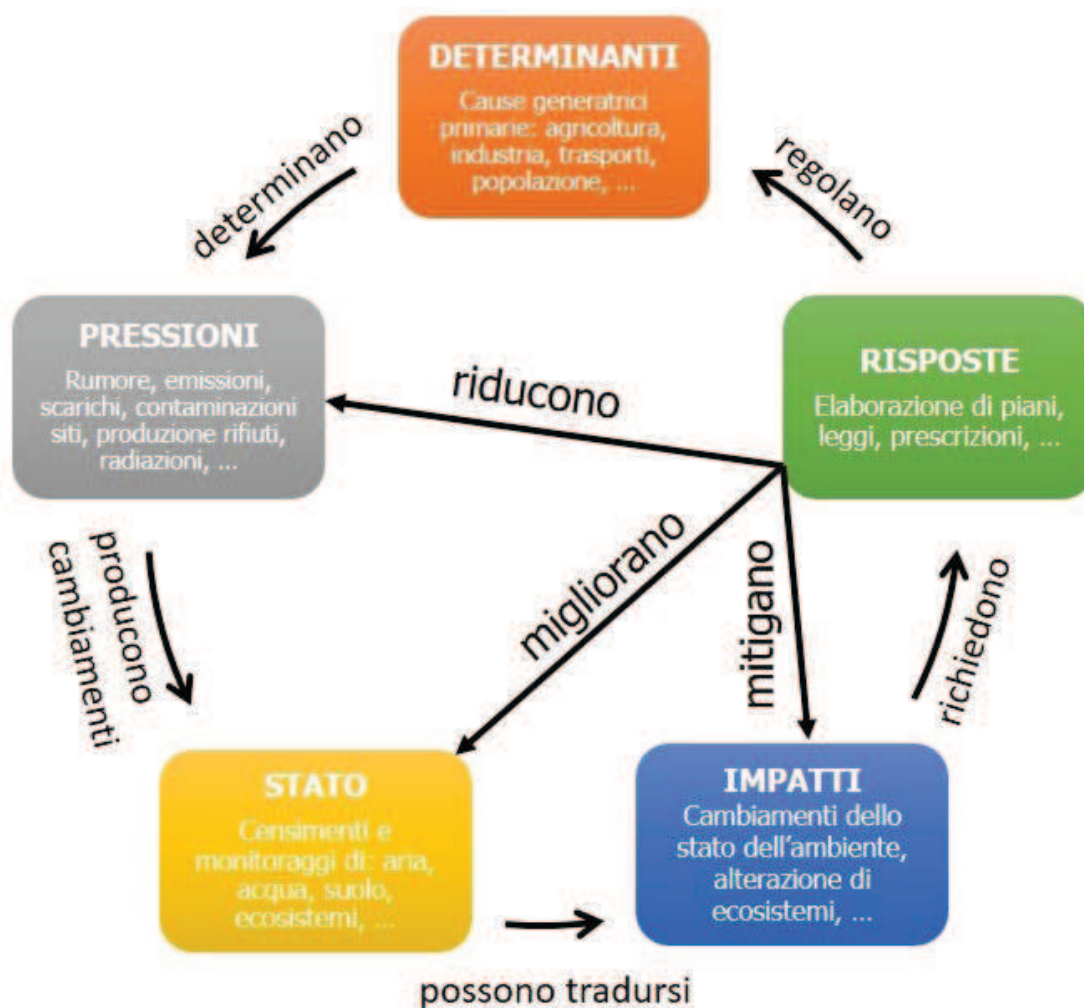


Figura 5 - Modello DPSIR

(Fonte: *Guidelines for data collection and processing – EU state of the environment report 1998-EEA*)

Il suddetto modello essendo molto dettagliato potrebbe essere, per questo motivo, di non facile e immediata applicazione. Pertanto, al fine di individuare e sintetizzare meglio le diverse componenti del modello DPSIR, dovrà essere utilizzata una **matrice di valutazione quali-quantitativa** (esempio in **Apd. 1 all'Allegato B**) che analizza ogni singolo elemento del modello. Tale matrice mette in relazione le attività addestrative (Determinanti) con relative tipologie di Pressioni esercitate sulle componenti ambientali (Stato) che possono tradursi, a loro volta, in possibili Impatti per i quali viene valutato, in base a un'appropriate analisi di rischio, se è necessario o meno adottare misure di mitigazione (Risposte). L'analisi di incidenza²⁷ (R) dovrà essere condotta considerando la combinazione dei fattori relativi alla probabilità (P) che un evento accada moltiplicata per gli effetti (E) potenzialmente provocati sulle diverse componenti ambientali considerate, secondo l'espressione canonica sotto riportata:

$$I = P \times E$$

Equazione 1

I valori di probabilità dovranno essere classificati secondo la seguente tabella:

Classi di probabilità	Definizione
E	Improbabile, si può considerare non accada, ma non è da ritenere impossibile
D	Raro remotamente possibile, ma può talvolta accadere
C	Occasionale accaduto sporadicamente
B	Probabile, accaduto diverse volte
A	Frequente, accaduto molto spesso

Tabella 3 - Scala delle classi di probabilità

I valori di probabilità sopraindicati dovranno essere in relazione sia alla frequenza con cui si è verificato nel passato un evento negativo, ovvero si è concretizzato un impatto, sia alla cadenza con cui si è ripetuta una determinata pressione in grado, potenzialmente, di generare un impatto.

I valori del danno dovranno essere classificati secondo la seguente tabella:

Classi di effetti	Definizione
IV	Trascurabile
III	Marginale
II	Rilevante
I	Grave

Tabella 4 - Scala delle classi di effetti

²⁷ Secondo il consolidato metodo di *Risk assessment* previsto dallo STANAG 2583 Ed. A vers. 1 "Environmental Management System in NATO military activities" AJEPP-3.

I risultati delle combinazioni dei valori sopra riportati restituiranno i valori delle classi di incidenza, in una matrice di valori variabile, secondo la tabella seguente:

Danno	Grave	A	A	M	M	B
	Rilevante	A	M	M	B	N
	Marginale	M	B	B	N	N
	Trascurabile	B	N	N	N	N
		Frequente	Probabile	Occasionale	Raro	Improbabile
		Probabilità				

Tabella 5 - Matrice classi di incidenza

Per quantificare l'entità delle diverse classi di incidenza presenti in tabella, dovrà essere utilizzata una rappresentazione cromatica che comprende quattro livelli di valutazione, espressi da diverse tonalità.

Incidenza	Misure per ridurre il rischio
Nulla	Non sono necessarie specifiche misure
Bassa	Necessario un monitoraggio
Media	Sono necessarie misure nel breve periodo
Alta	Sono necessarie misure nell'immediato

Tabella 6 - Descrizione classi di incidenza

Il metodo si basa, così, su quattro schemi matriciali, una scala cromatica e quattro livelli di valutazione.

Il livello di incidenza associato a ogni singolo impatto individuato dovrà essere valutato inizialmente senza tenere conto delle misure di mitigazione (anche di quelle già poste in essere) e successivamente dovrà essere stimata l'incidenza residua conseguente all'attuazione delle misure in parola.

In particolare, la **matrice di valutazione quali-quantitativa** dovrà riportare in:

- **colonna A** i determinanti, ovvero le attività addestrative che possono originare le pressioni;
- **colonna B** le pressioni generate dalle attività addestrative in relazione alle componenti ambientali che potenzialmente possono risentire dei loro effetti;
- **colonna C** le componenti ambientali su cui agiscono i singoli fattori di pressione;
- **colonna D** gli impatti relativi a ogni fattore di pressione individuato, la cui significatività è stata valutata attraverso un'analisi di incidenza condotta secondo le modalità sopra indicate ed elaborata, in prima istanza, senza tenere conto delle misure di mitigazione già in atto o da attuare a medio/breve termine;
- **colonna E** le risposte che, sulla base della valutazione degli impatti, rappresentano le misure di mitigazione necessarie a eliminare o ridurre gli effetti

sull'ambiente a un livello non significativo;

- **colonna F** l'incidenza residuale, che, rivalutata alla luce delle misure di mitigazione adottate, dovrà rientrare entro un valore non significativo. Nel caso in cui l'incidenza residuale risultasse ancora non trascurabile dovrà essere predisposto un apposito piano di monitoraggio per il controllo degli eventuali impatti in modo da adottare con immediatezza la necessarie misure di protezione ambientale.

La matrice di valutazione consente, pertanto, di esprimere un giudizio sulla compatibilità delle attività addestrative con l'ambiente naturale in esito all'adozione delle misure di mitigazione individuate.

Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto delle AAM è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P/I/A.

Pertanto gli elementi essenziali che dovranno essere valutati sono i seguenti:

- **effetti diretti e/o indiretti;**
- **effetto cumulo;**
- **effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;**
- **effetti probabili;**
- **localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;**
- **perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie** (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito natura 2000 interessato);
- **deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;**
- **perturbazione di specie.**

Nello specifico, se l'AAM interessa o può interessare:

- **habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE** per i quali il sito/i siti sono stati designati, dovrà essere specificato:
 - quali habitat prioritari vengono interferiti;
 - quanta superficie viene interessata nel sito/siti;
 - l'impatto sulla struttura e sulle funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine;
- **habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE** per i quali il sito/i siti sono stati designati, dovrà essere specificato:
 - quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti;

- quanta superficie viene interessata nel sito/siti;
- l'impatto sulla struttura e sulle funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine;
- **habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati** (riportati con la lettera D nel Site Assessment), dovrà essere specificato:
 - quali habitat prioritari vengono interferiti;
 - quanta superficie viene interessata nel sito/siti;
 - l'impatto sulla struttura e sulle funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine;
- **specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati**, dovrà essere specificato:
 - quali specie vengono interessate nel sito/siti;
 - quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.);
 - qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione;
 - quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita;
 - l'impatto sulla struttura e sulle funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie;
- **specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati**, dovrà essere specificato:
 - quali specie vengono interessate nel sito/siti;
 - quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.);
 - qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione;
 - quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita;
 - l'impatto sulla struttura e sulle funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie;

Inoltre, qualora l'attività addestrativa militare abbia un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati, dovrà essere specificato se:

- il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito delle AAM;
- i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione possono essere interrotti.

Lo studio di incidenza dovrà indicare e descrivere in che modo l'attività addestrativa militare in poligono incide, sia quantitativamente che

qualitativamente, su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati, con particolare riferimento a:

- superficie di habitat di interesse comunitario interessata dalle AAM eventualmente persa definitivamente;
- superficie di habitat di specie interessata dalle AAM eventualmente persa definitivamente;
- superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie eventualmente frammentata;
- interessamento diretto di un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario;
- produzione di perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie;
- generazione di cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.);
- interruzione di potenziali corridoi ecologici e, in caso affermativo, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati.

Lo studio di incidenza dovrà indicare se le attività addestrative militari comportano:

- il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la relativa causa;
- l'integrità del sito, descrivendo se tali attività possono:
 - provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema;
 - condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemi che determinano la struttura e/o le funzioni del sito;
 - condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito;
 - provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali.

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, indicatori come indicato nella Figura 6.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:					☐ ettari tot. Habitat SDF*		Sintesi	
Diretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti permanentemente	
Indiretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
A breve termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti temporaneamente	
A lungo termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
Permanente/irreversibile	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**			
Legati alla fase di:								
Cantiere	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti	
Esercizio	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
Dismissione	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:			☐ Sì ☐ No	Descrivere: _____ ☐ ettari interferiti ☐ incidenza %**		☐ ettari tot. Habitat ODC*** ☐ incidenza %****		

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:				Descrivere:	
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie: ☐ Sì ☐ No			
Indiretti	☐				
A breve termine	☐				
A lungo termine	☐				
Permanente/irreversibile	☐				
Legati alla fase di:					
Cantiere	☐				
Esercizio	☐				
Dismissione	☐				

Perturbazione di specie per effetti:					☐ n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		Sintesi	
Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:								
Diretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti permanentemente	
Indiretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
A breve termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente	
A lungo termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
Permanente/irreversibile	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**			
Legati alla fase di:								
Cantiere	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti	
Esercizio	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**	
Dismissione	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:			☐ Sì ☐ No	Descrivere: _____ ☐ n. individui/coppie/nidi nel sito ODC*** ☐ incidenza %****				

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000				Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:	
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000: ☐ Sì ☐ No			
Indiretti	☐				
A breve termine	☐				
A lungo termine	☐				
Permanente/irreversibile	☐				
Legati alla fase di:					
Cantiere	☐				
Esercizio	☐				
Dismissione	☐				

* Superficie habitat riportato o Numero di Individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)
 ** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF
 *** Superficie di habitat o numero di Individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivi di Conservazione (ODC) da raggiungere individuato (se disponibile)
 **** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli ODC

Figura 6 – Quantificazione delle incidenze

4. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario dovrà essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening.

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli Habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza.

Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- il grado di conservazione della struttura;
- il grado di conservazione delle funzioni.

4.1 IL GRADO DI CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA

Il grado di conservazione della struttura viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

4.2 IL GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE FUNZIONI

Il grado di conservazione delle funzioni dovrà essere valutato attraverso:

- il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,
- le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

4.3 IL GRADO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI SPECIE

Per le specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

- per il grado di conservazione degli habitat di specie, effettuando una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie;
- per ciascun habitat di specie, verificando e valutando la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti delle attività addestrative militari, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito);
- bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
- media (significativa, mitigabile);
- alta (significativa, non mitigabile).

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate.

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie, o alte legate alle AAM dovranno essere prodotti in formato vettoriale²⁵ specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'integrità del Sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di significatività delle attività nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

5. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione dovrà chiarire

dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione alle attività addestrative militari;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- mitigata/nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito);
- mitigata/bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
- mitigata/media (significativa, non ulteriormente mitigabile);
- mitigata/alta (significativa, non ulteriormente mitigabile).

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di

incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche della gestione del poligono militare.

A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (**Apd. 2 all'Allegato B**).

È opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle misure di mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), occorrerà avviare una fase di analisi e valutazione delle soluzioni alternative, che a loro volta potranno prevedere mitigazioni.

6. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Nelle conclusioni dello Studio di incidenza, dovrà essere esplicitato se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 è significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Lo studio si può concludere con due modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che le attività addestrative militari non determineranno incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- b) non è possibile escludere che le citate attività determineranno incidenze significative, ovvero permarrà un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili soluzioni alternative a minor impatto ambientale.

7. BIBLIOGRAFIA, LITOGRAFIA E APPENDICE ALLO STUDIO

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, dovrà essere inserita oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografici utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DELLA STESURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Come previsto dalla normativa tecnica di settore, gli Studi di incidenza devono essere redatti e necessariamente firmati da un **gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico** (quali geologo, biologo o naturalista, ingegnere ambientale), secondo i criteri metodologici e i contenuti descritti nel precedente **Allegato C**.

In particolare, i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza do essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle interferenze generate dalle attività addestrative militari svolte nel/i poligono/i sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Poiché l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere alle citate figure professionali la presentazione di specifico *curriculum vitae*, comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze, tale documento dovrà essere acquisito all'atto dello svolgimento delle procedure di affidamento a operatore economico di settore.

L'oggetto dell'appalto dovrà prevedere, oltre alla realizzazione del/degli Studi di incidenza previsti, **l'obbligo per il contraente di:**

- svolgere conferenze e/o presentazioni pubbliche che si rendessero eventualmente necessarie;
- rispondere o accogliere eventuali osservazioni pervenute all'Autorità regionale competente per la Valutazione di Incidenza o fatte dalla stessa;
- modificare/integrare lo Studio di incidenza alla luce delle menzionate osservazioni, eseguendo tutte le attività necessarie ad ottenere l'approvazione dello Studio di Incidenza con Determina rilasciata dalla predetta Autorità.

Qualora la prefata Autorità, nonostante le modifiche/integrazioni eventualmente apportate emetta parere negativo allo/agli Studi di incidenza che determini l'avvio della procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat²⁸, tale attività sarà oggetto di una successiva e distinta procedura di affidamento.

Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, i professionisti incaricati dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

²⁸ Ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Trattandosi di dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel rispetto dell'art. 40 "*Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*" del citato D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

